

**DELIBERAZIONE 23 GIUGNO 2020**

**238/2020/R/RIF**

**ADOZIONE DI MISURE PER LA COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI E ASSIMILATI, PER IL PERIODO 2020-2021 TENUTO CONTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1116a<sup>a</sup> riunione del 23 giugno 2020

### **VISTI:**

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 6/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 19/20);
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 33/20);
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Rilancio” (di seguito: decreto-legge 34/20);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: d.P.C.M. 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M. 11 marzo 2020);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M. 22 marzo 2020) e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M. 1° aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (di seguito: d.P.C.M. 10 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M. 26 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: d.P.C.M. 17 maggio 2020), come successivamente modificato;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: d.P.C.M. 11 giugno 2020);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, recante la "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF), recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e

- assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”;
  - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
  - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
  - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
  - la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
  - la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, recante “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
  - la deliberazione 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM recante “Prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l’emergenza epidemiologica COVID-19”;
  - la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 75/2020/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò”;
  - la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
  - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
  - il documento per la consultazione 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19” (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);

- la segnalazione dell’Autorità 23 aprile 2020, 136/2020/I/COM recante “Segnalazione dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente a Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Comunicato dell’Autorità 11 marzo 2020, in ordine all’“Emergenza COVID-19” (di seguito: Comunicato 11 marzo 2020);
- il Comunicato dell’Autorità 24 marzo 2020, in ordine all’“Emergenza COVID-19 Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo” alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)” (di seguito: Comunicato 24 marzo 2020).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
  - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c);
  - *“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d);
  - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di*

*esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);*

- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).*

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/13:
  - al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
  - al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”,* la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*
  - al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”.*

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle

entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a:

- esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;
- per quanto di interesse in questa sede, il MTR ha disposto:
  - l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di temperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale;
  - che il limite alla crescita annuale delle tariffe viene determinato: sulla base del tasso di inflazione programmata, del coefficiente di recupero di

produttività fissato dall'Ente territorialmente competente nell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; del coefficiente  $QL_a$  per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del valore del coefficiente  $PG_a$  per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, dove i menzionati coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$  sono determinati dall'Ente territorialmente competente nei limiti stabiliti dalla tabella di cui al comma 4.4 del MTR;

- la possibilità per l'Ente territorialmente competente di presentare all'Autorità un'apposita relazione, ove ritenga necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie, a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;
- l'inserimento tra i costi operativi riconosciuti di due componenti prospettiche  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a'}^{exp}$ , destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale che consentono di valorizzare il livello di qualità raggiunto dai gestori più efficienti, favorendo il conseguimento di obiettivi di miglioramento;
- all'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:
  - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);
  - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2);
  - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);
  - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);
- con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un



procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo);
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;
- con il Comunicato 11 marzo 2020, l'Autorità ha raccomandato che vengano adottate e condivise tra gli operatori prassi tese a garantire la massima sicurezza e protezione dal rischio di contagio di tutto il personale, con particolare attenzione a coloro che hanno funzioni o competenze essenziali per la garanzia della continuità del servizio, contestualmente chiarendo che *"la condizione di stato di emergenza, che riguarda tutto il Paese, costituisce un elemento di cui [l'Autorità medesima] terrà necessariamente conto ai fini dell'applicazione delle discipline regolatorie introdotte nei settori di propria competenza (...)";*
- il d.P.C.M. 11 marzo 2020 ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo la sospensione delle attività commerciali al dettaglio e di altre attività;

- successivamente, con il d.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo d.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le *“Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”* (codice ATECO 38) e le *“Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti”* (codice ATECO 39);
- con il decreto-legge 19/20 è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
- con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate;
- il percorso di superamento graduale delle citate misure limitative è proseguito con l'adozione del decreto-legge 33/20 (stabilendo, a decorrere dal 18 maggio 2020, un allentamento delle restrizioni sia relative agli spostamenti, sia alle attività economiche, produttive e sociali), cui è stata poi data attuazione con il d.P.C.M. 17 maggio 2020 e, successivamente, con il d.P.C.M. 11 giugno 2020.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- nell'ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”* (comma 5);

- nell'ambito delle misure per il rilancio dell'economia adottate con il decreto-legge 34/20:
  - l'articolo 148 ha abrogato:
    - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 147/13 (comma introdotto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, che fissava al 30 aprile 2020, il termine entro cui i Comuni, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, sarebbero stati tenuti ad approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva);
    - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20, con il quale il termine del 30 aprile 2020 di cui al citato comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 147/13 era stato differito al 30 giugno 2020; di fatto uniformando il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI al termine del 31 luglio 2020 fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
  - l'articolo 117 differisce dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 118/11;
- l'Autorità, alla luce delle novità normative recate dal citato comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20, con il Comunicato 24 marzo 2020, ha, tra l'altro, evidenziato come:
  - *“la duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione [delle regole di trasparenza e] dei calcoli per la loro determinazione [stabiliti dal MTR], svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, [possa] rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere”;*
  - *“allo stesso tempo, l'emergenza epidemiologica si [stia] riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti – in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento – deve [...] essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio”.*

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio

integrato di gestione dei rifiuti che possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;

- al fine di porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, con deliberazione 102/2020/R/RIF, l'Autorità ha prospettato l'effettuazione – nell'ambito della definizione di provvedimenti urgenti – di verifiche e approfondimenti per l'individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;
- contestualmente l'Autorità ha richiesto agli Enti territorialmente competenti e ai gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento:
  - a) agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell'ambito delle attività gestionali, precisandone incidenza e tipologia;
  - b) alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro gestito;
  - c) alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;
- in risposta alla suddetta richiesta, sono pervenuti contributi (i cui principali contenuti sono stati sintetizzati nel documento per la consultazione 189/2020/R/RIF) da parte di associazioni di consumatori domestici e rappresentative delle utenze produttive e commerciali, gestori del servizio e loro associazioni, Comuni e loro associazione, altri Enti territorialmente competenti e consorzi di filiera, evidenziando le difficoltà emergenti e fornendo all'Autorità utili elementi per calibrare la valutazione di soluzioni urgenti nell'ambito del vigente quadro regolatorio, rendendo più efficace l'impiego di taluni strumenti rispetto alle criticità riscontrate.

**CONSIDERATO, ANCORA CHE:**

- con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto, nelle more del completamento degli approfondimenti in corso, l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare,

per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- in particolare – anche in considerazione della disomogeneità delle decisioni al riguardo adottate sul territorio nazionale (e delle correlate difficoltà per la finanza locale e per l'equilibrio economico finanziario delle gestioni) – ha previsto l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “*chi inquina paga*”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;
- con la sopra menzionata deliberazione al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, ha rinviato a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare – tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti – unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

#### **CONSIDERATO, POI, CHE:**

- con il successivo documento per la consultazione 189/2020/R/RIF, l'Autorità, in considerazione delle evidenze emerse a seguito della pubblicazione della deliberazione 102/2020/R/RIF, nonché degli ulteriori approfondimenti effettuati, confermando i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti definiti dal MTR, ha prospettato alcuni strumenti di flessibilità volti alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF, nonché degli eventuali ulteriori oneri di natura straordinaria derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in particolare, l'Autorità - confermando il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR - ha prospettato la facoltà per l'Ente territorialmente competente di tener conto, solo per il 2020, oltre che degli obiettivi in termini di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale, anche di un ulteriore obiettivo specifico  $C19_{2020}$ , valorizzato nel limite massimo del 3%, che tenga conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza COVID-19, anche al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

- l’Autorità ha pertanto illustrato l’orientamento ad introdurre la possibilità per l’Ente territorialmente competente di riconoscere nell’ambito dell’entrate tariffarie, in via straordinaria e per la sola annualità 2020, specifiche componenti di costo, integrative, di natura previsionale – una per la parte fissa  $COV_{TF,2020}^{exp}$  e una per quella variabile  $COV_{TV,2020}^{exp}$  – che consentano di intercettare i costi generati dall’emergenza COVID-19, nonché gli scostamenti (positivi o negativi) rispetto all’anno di riferimento  $a-2$  delle componenti di costo già riconosciute nell’ambito del MTR;
- l’Autorità ha inoltre proposto che l’Ente territorialmente competente possa valorizzare, per gli anni 2020 e 2021, una specifica componente di costo prospettica  $COS_{TV,a}^{exp}$  – ad integrazione del totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 del MTR – con finalità sociale, volta alla copertura degli oneri variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
- l’Autorità ha altresì prospettato la possibilità in capo all’Ente territorialmente competente di valorizzare un conguaglio  $RCND_{TV}$ , nei limiti della riduzione dei ricavi attesa derivante dalla rimodulazione dei fattori stabilita dalla citata deliberazione 158/R/2020/RIF per le utenze non domestiche, al fine di recuperare in annualità successive al 2020 (al massimo 4 anni) le mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020, nonché di estendere fino ad un massimo di 6 anni il periodo di rateizzazione per il recupero delle componenti di conguaglio  $RC_{TV,a}$  e  $RC_{TF,a}$  di cui all’articolo 15 del MTR;
- l’Autorità ha, inoltre, proposto l’introduzione di una clausola integrativa dei contratti di servizio in essere che disponga che il gestore subentrante corrisponda al gestore uscente i conguagli a quest’ultimo spettanti (già quantificati e approvati dall’Ente territorialmente competente e non ancora recuperati);
- infine, l’Autorità, alla luce della necessità urgente di garantire la continuità dei servizi essenziali, ha prospettato la facoltà per l’Ente territorialmente competente, di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l’anticipazione, sul 2020, dell’importo corrispondente alla valorizzazione del conguaglio  $RCND_{TV}$ , relativo al minor gettito derivante dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, da restituire entro un periodo massimo prestabilito, comunque non superiore a 3 anni.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- hanno risposto alla consultazione 29 soggetti, di cui 11 Enti territorialmente competenti, Comuni e relative associazioni, 15 gestori e relative associazioni, 2 Associazioni di utenti e un consulente;
- i partecipanti hanno espresso una generale condivisione ed apprezzamento per le analisi e le proposte in consultazione, al contempo fornendo utili spunti di approfondimento su taluni specifici aspetti;

- più in particolare, la maggior parte dei rispondenti ha sottolineato l'opportunità di esplicitare che gli strumenti regolatori che verranno introdotti per mitigare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sono qualificabili come facoltà attivabili nella determinazione delle entrate tariffarie, senza pregiudicare la conclusione dei procedimenti in corso per l'approvazione dei piani economico-finanziari redatti in osservazione del vigente metodo tariffario MTR;
- con riferimento agli ulteriori elementi di rilievo per la gestione dell'emergenza, gli operatori hanno segnalato l'effettuazione di attività che hanno generato oneri ulteriori riferiti in particolare a:
  - il maggior ricorso al lavoro straordinario-notturno, la stipula di coperture assicurative aggiuntive per i dipendenti e il potenziamento delle prestazioni lavorative effettuate in telelavoro;
  - la revisione e rimodulazione dei processi organizzativi e operativi aziendali, incluse le modifiche delle modalità operative di erogazione dei servizi, quali ad esempio il maggiore impiego dello spazzamento manuale in luogo di quello meccanizzato, nonché l'aumento dell'attività di recupero dei rifiuti abbandonati;
  - i maggiori oneri riferiti allo smaltimento delle scorie del trattamento delle frazioni indifferenziate, alla difficoltà di accesso ai mercati di sbocco delle frazioni differenziate e all'impiego, negli impianti di trattamento, di materie prime (reagenti) in quantità più significative rispetto al passato;
- per altro verso, taluni Enti territorialmente competenti hanno evidenziato modifiche nello svolgimento di alcune attività economiche tali da comportare minori costi per la gestione del servizio: si fa riferimento, in particolare, alla mancata realizzazione di mercati settimanali e di manifestazioni ed eventi, nonché il mancato potenziamento dei servizi a fini turistici, sottolineando inoltre l'opportunità di considerare gli oneri aggiuntivi relativi a "sanificazione/igienizzazione e lavaggio di marciapiedi, strade ed aree ad alta frequentazione" solo nel caso in cui i medesimi siano associati allo svolgimento di attività prescritte dalle autorità locali competenti;
- con riferimento alla valorizzazione delle componenti  $COV_{TF,2020}^{exp}$  e  $COV_{TV,2020}^{exp}$ , gli Enti territorialmente competenti hanno riferito l'attuale difficoltà della stima dei costi in aumento o in diminuzione legati alla emergenza, proponendo una valorizzazione semplificata degli stessi, comunque condivisa tra gestore ed ETC, rimandando l'istruttoria più dettagliata degli oneri alla successiva fase di verifica dei costi effettivi;
- in relazione al problema della maggiore esposizione finanziaria derivante dalle decisioni di rinvio dell'emissione degli avvisi di pagamento e dall'incremento atteso della morosità in seguito all'emergenza epidemiologica, alcuni gestori hanno proposto, solo per il 2020, di rivedere la valorizzazione del capitale circolante netto, prevedendo di modificare i parametri considerati per la sua determinazione, quali i tempi medi di incasso e di pagamento, nonché di adottare un tasso che rifletta il costo di indebitamento a breve termine;
- con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, molti gestori

hanno sostenuto l'opportunità di escludere dalle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del MTR le componenti  $COS_{TV,a}^{exp}$ ,  $COV_{TF,2020}^{exp}$  e  $COV_{TV,2020}^{exp}$  e  $RCND_{TV}$ ; in alternativa, i rispondenti hanno proposto di fissare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie al 9,6%; in proposito, alcuni gestori hanno proposto di prevedere che l'istanza per il superamento del suddetto limite di cui al comma 4.5 del MTR possa essere presentata all'Autorità anche dal gestore;

- la gran parte dei gestori rispondenti ha evidenziato come la proposta di estensione a 6 anni del periodo massimo di rateizzazione delle componenti  $RC_{TV,a}$  e  $RC_{TF,a}$  potrebbe avere degli impatti negativi sull'equilibrio finanziario;
- ANCI ha proposto che il conguaglio  $RCND_{TV}$  intercetti tutte le riduzioni e le agevolazioni disposte a tutela delle utenze legate all'emergenza da COVID-19, ivi incluse quelle a tutela delle utenze domestiche;
- la maggior parte dei gestori ha proposto di estendere la clausola integrativa dei contratti di servizio proposta nel documento per la consultazione a tutte le partite di conguaglio; al contrario, un Ente territorialmente competente ha chiesto di specificare che la previsione della suddetta clausola riguardi solo i conguagli riferiti all'applicazione della componente  $RCND_{TV}$  e quelli relativi all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20;
- con riferimento agli strumenti di copertura dell'esposizione finanziaria in attuazione della deliberazione 158/2020/R/RIF:
  - alcuni soggetti hanno chiesto che l'accesso alla copertura finanziaria non sia subordinato all'applicazione del MTR e altri segnalano che tali strumenti debbano essere accompagnati dalla verifica, in capo all'Ente territorialmente competente, dell'efficienza dell'attività di riscossione del gestore della tariffa;
  - un Ente territorialmente competente ha proposto di attribuire la competenza della richiesta di accesso al meccanismo di anticipazione finanziaria al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  - ANCI ha segnalato la difficoltà per i Comuni di poter accedere allo strumento di finanziamento in consultazione, in assenza di una norma legislativa speciale;
  - infine, con riferimento alla proposta di prevedere un periodo massimo di 3 anni per la restituzione dell'anticipazione, la quasi totalità dei rispondenti ha proposto di assumere il limite di quattro anni al fine di allinearlo con quello relativo alla rateizzazione del  $RCND_{TV}$ .

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno, nell'ambito del processo di applicazione del MTR per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, confermare la stabilità dell'impostazione adottata e, altresì, tenere conto:
  - degli approfondimenti effettuati e dei contributi acquisiti ai sensi della deliberazione 102/2020/R/RIF;



- dei possibili effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19 sul conseguimento degli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale; in particolare tali obiettivi come attualmente definiti dal MTR potrebbero assumere valori inferiori alle soglie massime indicate;
- degli effetti in termini di minori entrate derivanti dalle misure di tutela all'utenza introdotte con la deliberazione 158/2020/R/RIF;
- delle criticità finanziarie e gestionali emerse con riferimento all'emergenza da COVID-19;
- dei contributi acquisiti nell'ambito della consultazione 189/2020/R/RIF;
- del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti;
- sia pertanto necessario, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, introdurre alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- sia altresì necessario chiarire che qualora l'Ente territorialmente competente non intenda avvalersi delle suddette disposizioni integrative, rimangono valide le determinazioni già assunte, o restano confermati i procedimenti finalizzati all'adozione delle pertinenti determinazioni, in ossequio al MTR, nei termini previsti dalla normativa vigente, per l'anno 2020.

**RITENUTO, IN PARTICOLARE, OPPORTUNO:**

- prevedere la facoltà per l'Ente territorialmente competente di integrare, per il 2020, gli obiettivi in termini di qualità del servizio ( $QL_{2020}$ ) e di ampliamento del perimetro gestionale ( $PG_{2020}$ ) con un ulteriore obiettivo  $C19_{2020}$  per tener conto delle azioni specifiche messe in atto dagli operatori per la gestione dell'emergenza da COVID-19, consentendo in tal modo il riconoscimento di eventuali incrementi delle entrate tariffarie, ulteriori rispetto al tasso di inflazione programmato, a copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili alla gestione del contesto emergenziale, al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;
- confermare che, in un'ottica di tutela dell'utenza e sostenibilità sociale della tariffa, in relazione all'anno 2020 il valore del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie assuma un valore pari al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5 del MTR;
- estendere la possibilità di presentare l'apposita relazione per il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie, prevista dal comma 4.5 del

MTR, anche per fare fronte, nell'anno 2020, a incrementi eccezionali dei costi dovuti alla gestione dell'emergenza da COVID-19;

- prevedere la facoltà per l'Ente territorialmente competente di riconoscere nell'ambito delle entrate tariffarie per l'anno 2020 due specifiche componenti di costo,  $COV_{TF,2020}^{exp}$  e  $COV_{TV,2020}^{exp}$  (che possono assumere valore positivo o negativo), di natura previsionale, destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19;
- per quanto attiene alle modalità di copertura delle riduzioni tariffarie previste a tutela delle utenze secondo le modalità disciplinate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF prevedere:
  - a) la possibilità per l'Ente territorialmente competente di introdurre una specifica componente di costo di natura previsionale  $COS_{TV,a}^{exp}$  volta alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
  - b) in assenza di risorse pubbliche disponibili, la facoltà per l'Ente territorialmente competente di individuare, nell'ambito delle entrate tariffarie, la componente di rinvio  $RCND_{TV}$ , a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, valorizzata nella misura della quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all'introduzione dei fattori correttivi per le utenze non domestiche, prevedendo contestualmente la facoltà di recuperarla in annualità successive al 2020, fino ad un massimo di 3;
- introdurre due componenti a conguaglio, recuperabili in un numero massimo di tre rate a partire dall'anno 2021, espresse come quote annuali  $RCU_{TV,a}$  e  $RCU_{TF,a}$  relative rispettivamente alla differenza tra i costi variabili e fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili e fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
- prevedere l'introduzione di una clausola integrativa dei contratti in essere che stabilisca l'obbligo per il gestore subentrante di corrispondere al gestore uscente i conguagli a quest'ultimo spettanti, già quantificati e approvati dall'Ente territorialmente competente e non ancora recuperati, al fine di tenere nella dovuta considerazione gli avvicendamenti gestionali;
- prevedere, in considerazione delle difficoltà finanziarie che potrebbero gravare sul settore a seguito dell'emergenza epidemiologica, la facoltà, per l'Ente territorialmente competente, di richiedere alla CSEA l'anticipazione dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente di rinvio  $RCND_{TV,a}$ , indicando contestualmente i gestori beneficiari delle risorse richieste, in ragione delle esigenze di finanziamento connesse alla continuità dell'erogazione dei servizi essenziali, da restituire al massimo in tre anni e

comunque entro il 2023, subordinandone l'ammissione a specifiche condizionalità;

- in particolare, limitare l'accesso al meccanismo di anticipazione ai gestori con riferimento ai quali gli Enti territorialmente competenti abbiano applicato la metodologia tariffaria prevista dal MTR e che abbiano trasmesso all'Autorità la documentazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, secondo quanto stabilito al successivo articolo 8 della medesima deliberazione.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- richiamare alcuni aspetti applicativi del comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20 "Cura Italia", precisando che nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5, approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a:
  - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola - la TARI (2019) non consentirebbe di coprire;
  - entro il 31 dicembre 2020, determinare e approvare (previa attività di validazione) il PEF per il 2020, sulla base dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti stabiliti dal MTR (come integrato dalle ulteriori facoltà recate dal presente provvedimento), e, in particolare, tenuto conto delle regole per il recupero "*dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019*", secondo quanto previsto dal citato comma 5;
  - ai sensi di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF, ove, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del MTR, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al comma 1.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico-finanziari per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19*

- 1.1 Al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio, è data facoltà all'Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo  $C19_{2020}$  che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19.
- 1.2 Qualora intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1.1, l'Ente territorialmente competente, nella predisposizione del piano economico-finanziario per l'anno 2020, può determinare le entrate tariffarie di riferimento per garantire la copertura dei costi relativi all'emergenza da COVID-19 secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente abbia già trasmesso all'Autorità la predisposizione del piano economico-finanziario per l'anno 2020, il medesimo Ente potrà eventualmente integrarne il contenuto tramite l'apposita procedura che verrà resa disponibile via extranet sul sito dell'Autorità.
- 1.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1.1, rimangono valide le pertinenti determinazioni già assunte, o restano confermati i procedimenti per assumere gli atti nei termini previsti dalla normativa vigente, in materia di predisposizione dei piani economico-finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, per l'anno 2020 in coerenza con gli obiettivi definiti secondo i criteri di cui al MTR.

### **Articolo 2**

*Modifiche e integrazioni al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19*

- 2.1 Dopo il comma 2.2 del MTR sono inseriti i seguenti commi:

“2.2 *bis* Per l'anno 2020, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma precedente, possono essere considerate le seguenti componenti:

- $COV_{TV,2020}^{exp}$  è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori

di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 *bis*.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

- $COS_{TV,a}^{exp}$  è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 *ter*.1;
- $RCND_{TV}$  è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al successivo comma 7 *ter*.2.

2.2 *ter* Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- $COS_{TV,a}^{exp}$  è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 *ter*.1;
- $RCND_{TV}/r'$  è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove  $r'$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente  $RCND_{TV}$ , determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;
- $RCU_{TV,a}$  è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.”

2.2 Dopo il comma 2.3 del MTR sono inseriti i seguenti commi:

“2.3 *bis* Per l'anno 2020, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso definito al comma precedente, può essere considerata la seguente componente aggiuntiva:

- $COV_{TF,2020}^{exp}$  è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 *bis*.2. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.

2.3 *ter* Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso definito al comma precedente, può essere considerata la seguente componente aggiuntiva:

- $RCU_{TF,a}$  è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.”

2.3 Dopo il comma 4.3 del MTR è aggiunto il seguente comma:

“4.3*bis* Per l'anno 2020, ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$  l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente  $C19_{2020}$  che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19; tale coefficiente può essere valorizzato nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e può essere valorizzato laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali:

- adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo;
- prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza;
- aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali;
- attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
- effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti;
- attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.”

2.4 Dopo il comma 4.4 del MTR è aggiunto il seguente comma:

“4.4*bis* Per l'anno 2020 il valore  $\rho$  non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.”

2.5 Dopo il comma 4.5 del MTR è aggiunto il seguente comma:

“4.5 *bis* Per l’anno 2020, gli Enti territorialmente competenti possono includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell’emergenza da COVID-19 nell’anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.”

2.6 Dopo il comma 7.1 del MTR sono aggiunti i seguenti commi:

“7.1 *bis* Per l’anno 2020, nei costi operativi di gestione di cui al precedente comma 7.1 possono essere ricomprese le componenti  $COS_{TV,a}^{exp}$ , definita al successivo articolo 7 *ter*,  $COV_{TV,2020}^{exp}$  e  $COV_{TF,2020}^{exp}$ , definite al successivo articolo 7 *bis*.

7.1 *ter* Per l’anno 2021, nei costi operativi di gestione di cui al precedente comma 7.1 può essere considerata la componente  $COS_{TV,a}^{exp}$ .”

2.7 Dopo l’articolo 7 del MTR sono aggiunti i seguenti articoli:

**“Articolo 7 *bis***

*Modalità di riconoscimento degli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19*

7 *bis.1* La componente di costo variabile  $COV_{TV,2020}^{exp}$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell’emergenza da COVID-19 di cui al comma 4.3 *bis*. Nella componente di costo possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 – in particolare la variazione della componente *CRT* causata dalla maggiore frequenza dei passaggi per la raccolta indifferenziata, della componente *CRD* causata da una minore frequenza dei passaggi per la raccolta differenziata e delle componenti *CTS* e *CTR* dovute alla variazione dei quantitativi inviati a smaltimento o trattamento e/o dei corrispettivi per l’accesso alle infrastrutture dedicate – i costi sorgenti nell’anno 2020 riconducibili all’emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, quelli derivanti dall’attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei rifiuti urbani rivolta ai soggetti positivi al tampone e/o in quarantena obbligatoria.

7 *bis.2* La componente di costo fisso  $COV_{TF,2020}^{exp}$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all’emergenza da COVID-19 di cui al comma 4.3 *bis*. Nella componente di costo possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3 – in particolare le variazioni della componente *CSL* a copertura dei costi di spazzamento e lavaggio e le variazioni della componente *CC* a copertura dei costi comuni – i costi sorgenti nell’anno 2020 riconducibili all’emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, i costi sostenuti per le attività di

igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, connesse all'emergenza da COVID-19.

7 bis.3 Le componenti  $COV_{TF,2020}^{exp}$  e  $COV_{TV,2020}^{exp}$  devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto a titolo esemplificativo:

- del numero di raccolte riconducibili all'emergenza da COVID-19, come ad esempio i servizi domiciliari di raccolta per i soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
- dell'eventuale incremento della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati per ridurre l'esposizione o l'accumulo di tali rifiuti sul territorio servito;
- dell'eventuale riduzione della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani differenziati in esito all'interruzione della medesima nelle aree maggiormente colpite dal virus COVID-19;
- delle eventuali modifiche delle modalità operative di effettuazione delle attività, quali il maggior impiego dello spazzamento manuale in luogo di quello meccanizzato o il passaggio, anche temporaneo o per talune frazioni, da modalità di raccolta porta a porta a quella stradale;
- delle superfici territoriali incrementali trattate con interventi di lavaggio/sanificazione, intesi come interventi di igiene pubblica sul territorio, comprendente sia la sanificazione delle sedi stradali che dei contenitori, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti;
- dell'eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi all'utenza, quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, da sfalci e potature, nonché dei servizi relativi ai centri di raccolta aperti al pubblico;
- del numero di mercati settimanali o periodici non effettuati, del numero di eventi non realizzati e, nelle aree caratterizzate da flussi turistici rilevanti, dal mancato potenziamento dei servizi a fini turistici;
- del numero di interventi incrementali di sanificazione dei luoghi di lavoro e degli automezzi per garantire la sicurezza dei lavoratori nonché del numero di dispositivi di protezione individuale necessari per ridurre l'esposizione al rischio di contagio;
- dei minori oneri connessi all'attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS), strumenti a cui si sia fatto ricorso compatibilmente con la continuità di un servizio essenziale.

7 bis.4 In sede di individuazione dei criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2022, l'Autorità - al fine di evitare effetti di *double counting* - tiene conto degli effetti sui costi (ricompresi nelle citate componenti  $COV_{TF,2020}^{exp}$



e  $COV_{TV,2020}^{exp}$ ) anticipati nel 2020. A tal fine, il gestore, nell'anno 2022 è tenuto a rendicontare *ex post* gli oneri effettivamente sostenuti, da cui devono essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni 2020, attraverso la valorizzazione delle menzionate componenti.

### **Articolo 7 ter**

#### *Modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19*

- 7 ter.1 Per gli anni 2020 e 2021 la componente  $COS_{TV,a}^{exp}$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, come individuate dall'Articolo 3 della deliberazione 158/2020/R/RIF.
- 7 ter.2 Nell'anno 2020, l'Ente territorialmente competente può determinare la componente  $RCND_{TV}$  di cui al comma 2.2 *bis* nei limiti della riduzione attesa della quota variabile  $TV_{nd}$  derivante dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.
- 7 ter.3 La valorizzazione della compente  $RCND_{TV}$  può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.”

### **Articolo 3**

#### *Clausola integrativa dei contratti di affidamento del servizio in essere*

- 3.1 Nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale  $RCND_{TV}/r'$  e la quota annuale  $RCU_{TV,a}$  di cui al comma 2.2 *ter* e la quota annuale  $RCU_{TF,a}$  di cui al comma 2.3 *ter*, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR.

### **Articolo 4**

#### *Strumenti di copertura dell'esposizione finanziaria in attuazione della deliberazione 158/2020/R/RIF*

- 4.1 L'Ente territorialmente competente può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020,

dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente  $RCND_{TV}$ , relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

- 4.2 La richiesta di accesso al meccanismo di anticipazione può essere effettuata da tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano applicato la metodologia tariffaria prevista dal MTR e che abbiano pertanto trasmesso all'Autorità la documentazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, secondo quanto stabilito al successivo articolo 8 della medesima deliberazione. Tali Enti possono richiedere a CSEA l'anticipazione di cui al precedente comma 4.1 indicando i gestori beneficiari delle risorse richieste, in ragione delle esigenze di finanziamento connesse alla continuità dell'erogazione dei servizi essenziali.
- 4.3 L'ammissibilità all'anticipazione finanziaria è subordinata alle seguenti condizionalità:
- a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
  - b) ottemperanza agli obblighi di predisposizione tariffaria ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF con trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della menzionata deliberazione 443/2019/R/RIF, mediante il portale extranet appositamente predisposto dall'Autorità.
- 4.4 Gli Enti territorialmente competenti che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell'anticipazione trasmettono, entro il 30 settembre 2020, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l'Autorità), corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 4.3 da parte di tutti i gestori beneficiari dell'anticipazione;
- 4.5 Contestualmente alla richiesta di cui al comma 4.4, i medesimi Enti territorialmente competenti trasmettono – corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 – la documentazione riepilogativa dell'importo per cui si richiede l'anticipazione, evidenziando:
- a) lo schema regolatorio selezionato, per la gestione interessata, nell'ambito della matrice di schemi di cui al comma 4.4 del MTR e il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al medesimo articolo 4 del MTR, ovvero la necessità di superamento del limite medesimo come risultante dalla relazione presentata all'Autorità ai sensi del comma 4.5 del MTR;
  - b) la valorizzazione della voce  $RCND_{TV}$  e il gestore ovvero i gestori beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 4.1, indicando altresì i criteri per

- l'eventuale riparto dell'anticipazione medesima tra i gestori beneficiari nel caso in cui l'Ente territorialmente competente individui più soggetti beneficiari;
- c) le modalità previste per il recupero in tariffa della componente  $RCND_{TV}$ , sulla base del piano economico-finanziario approvato dal medesimo Ente territorialmente competente per l'anno 2020;
  - d) una relazione attestante le tipologie di utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza da COVID-19 evidenziando i giorni di sospensione e i fattori di correzione adottati dall'Ente territorialmente competente ai sensi della deliberazione 158/2020/R/RIF;
  - e) il riferimento degli atti, dei dati e della documentazione trasmessi all'Autorità ai sensi dei commi 6.2 e 6.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF per l'anno 2020.
- 4.6 Con riferimento alle anticipazioni richieste ai sensi del comma 4.1, la CSEA, verificata la completezza formale della documentazione prodotta dagli Enti territorialmente competenti e la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4.3, provvede ad erogare ai gestori beneficiari gli importi di cui al menzionato comma 4.1 entro il 31 ottobre 2020.
- 4.7 Il gestore beneficiario dell'anticipazione provvede alla restituzione alla CSEA degli importi anticipati, entro il 31 dicembre 2023, in tre annualità a partire dal 2021, secondo la procedura definita dalla CSEA, sentito il Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati. La somma complessivamente rimborsata deve includere gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere.
- 4.8 Le anticipazioni erogate dalla CSEA ai sensi del presente articolo sono poste a carico al "Conto emergenza COVID-19" di cui all'articolo 3 della deliberazione 60/2020/R/COM.
- 4.9 La CSEA, sentito il Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità, provvede, entro il 31 luglio 2020, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l'invio della documentazione di cui ai commi 4.4 e 4.5.
- 4.10 Qualora, in esito a successivi controlli anche a campione sulle modalità di quantificazione dell'anticipazione di cui al comma 4.1 nonché la veridicità e la correttezza della documentazione di cui ai commi 4.3, 4.4 e 4.5, la CSEA accerti – anche avvalendosi, ove necessario, di informazioni e dati comunque forniti dagli Enti territorialmente competenti e dai gestori beneficiari – che il soggetto beneficiario abbia indebitamente percepito la menzionata anticipazione, provvede a dare comunicazione degli esiti dei controlli ai soggetti interessati entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'accertamento.

- 4.11 Qualora il gestore riceva la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a versare alla CSEA, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della medesima, gli importi indebitamente anticipati al lordo degli interessi calcolati applicando il tasso massimo previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.
- 4.12 Qualora, in esito alle verifiche istruttorie delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2020, l'Autorità approvi le stesse con modificazioni, l'Autorità medesima disciplina all'uopo gli effetti di una eventuale rideterminazione delle grandezze sottostanti alla quantificazione dell'anticipazione di cui al comma 4.1.
- 4.13 In caso di dichiarazione non veritiera dell'operatore sono fatte salve le conseguenze previste dalla legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

## **Articolo 5**

### *Disposizioni finali*

- 5.1 Il presente provvedimento, nonché il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui all'Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/RIF e la relativa Appendice 1, come integrati e modificati dalle disposizioni recate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).
- 5.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, alla CSEA e alle associazioni ANCI, ANEA, CIAL, CISAMBIENTE, COMIECO, CONAI, COREPLA, COREVE, CORIPET, FISE ASSOAMBIENTE, RICREA, RILEGNO e UTILITALIA.

23 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*